



**for a living planet®**

**WWF Chieti -  
Pescara**

**Sede:** via Ortona 17  
66100 Chieti

**Corrispondenza:**  
Via Salomone 112  
66100 Chieti

Tel: 3202788489

e-mail:

[chietipescara@wwf.it](mailto:chietipescara@wwf.it)

PEC:

[wwfchieti@csvchpec.it](mailto:wwfchieti@csvchpec.it)

Chieti 30 settembre 2016

Prot. n° 039/16

Documento composto da 8 pagine numerate - inviato via p.e.c.

Spett.le Direzione Affari della Presidenza  
Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi  
Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia  
Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di  
Impatto Ambientale  
Via Leonardo da Vinci, n. 6  
67100 L'AQUILA

[via@pec.regione.abruzzo.it](mailto:via@pec.regione.abruzzo.it)

OGGETTO: Osservazioni in opposizione al progetto "Opere di messa in sicurezza ai fini idraulici dell'area P.R.U.S.S.T. 7-93 e modifica planimetrica dell'intervento edilizio a completamento con la realizzazione di edifici commerciali – no food - " Proponente: SIRECC S.r.l., Imola (BO); SILE Costruzioni S.r.l., Barzana (BG)

In relazione al progetto in oggetto, si osserva quanto segue.

\*

**PREMESSA.**

**1) Si contesta in via preliminare l'unificazione in un medesimo progetto di due interventi totalmente scollegati tra loro.**

La messa in sicurezza dell'area P.R.U.S.S.T. è un intervento prescritto dal Genio Civile in quanto indebitamente non attuato nella precedente fase di cantiere, relativa alla costruzione, in zona di esondazione del fiume Pescara, del centro commerciale attualmente esistente denominato Megalò e non può essere collegata al progetto di nuove costruzioni.

§  
1

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.

Registrato come:  
Associazione WWF  
Chieti - Pescara ONLUS  
via Ortona, 17  
66100 Chieti

C.F. 93042550694

Iscritta nel Registro  
Regionale delle  
Organizzazioni di  
Volontariato con det.  
DA5/030 del 30/3/2010



*for a living planet*

2) Sempre in via preliminare si eccepisce che tutte le opere strutturali ed infrastrutturali ad oggi realizzate e funzionanti quali il centro commerciale, la viabilità extraurbana, le opere che hanno regolato il corso del fiume Pescara e il parcheggio ad uso pubblico (che ha impegnato una superficie di circa 160.000 mq di cui 52.042 mq coperti in un'area collocata all'interno di un'ansa del fiume Pescara) **non sono mai state sottoposte a preventiva valutazione di impatto ambientale, in virtù della esenzione** stabilita dall'art. 36 della L.R. n. 7/2002, come poi modificata dall'art. 184 della L.R. 26.4.2004 n.15, abrogata appena 4 mesi dopo dalla L.R. n. 32/2004 e comunque **non applicabile, essendo in contrasto con la normativa statale e comunitaria.**

§

3) Peraltro, si espone come i vari studi d'impatto ambientale presentati dal proponente non abbiano mai adeguatamente esaminato – come giustamente evidenziato da codesto Comitato in precedenti giudizi - le principali alternative di localizzazione con le indicazioni delle ragioni che possano, sotto il profilo dell'impatto ambientale, giustificare la scelta di costruire un centro commerciale proprio in una ansa del fiume, il maggiore in Abruzzo per portata, con rilevanti rischi per la pubblica incolumità, atteso anche che – come tardivamente rilevato dalle autorità competenti – l'argine realizzato (con quali autorizzazioni? con quali collaudi?) non corrisponde nelle misure e nell'estensione a quanto previsto in progetto.

**Il completamento e l'adeguamento dell'argine rappresentano unicamente un intervento di messa in sicurezza dell'esistente e non certo la premessa per aggravare la situazione con ulteriori interventi urbanistici** in una area che dovrebbe invece – come le sempre più frequenti alluvioni che si verificano nel nostro Paese dovrebbero insegnarci – essere liberata dalle costruzioni esistenti, di cui sarebbe saggio prevedere la graduale delocalizzazione.

\*

#### **VALUTAZIONI AMMINISTRATIVE.**

1) Nella Sintesi non tecnica il proponente fa riferimento a “un intervento già autorizzato provvisto di licenza commerciale in virtù degli Accordi di Programma del 11.04.2002 e del 15.06.2004 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 179 del 17.07.2002 e n. 147 del 13.09.2004”.

Si tratta di atti amministrativi rispettivamente di 14 e 12 anni or sono rispetto ai quali la situazione è profondamente mutata, con evidenti conseguenze già avvertibili e avvertite per il cambiamento climatico in atto.

§

2) Fra l'altro, in questo lasso di tempo si sono verificati eventi di piena uno dei quali, il 02.12.2013 (pubblicamente definito “di lieve entità” dall'allora responsabile della Autorità dei



*for a living planet*®

Bacini ing. Colistro), ha evidenziato l'inadeguatezza delle strutture di protezione presenti – le quali, lo ricordiamo per inciso, non riducono la pericolosità in senso generale ma la trasferiscono a monte e a valle dell'argine (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza 26.05.2010 n. 89/2010 n. 133/2008 Reg. Gen. e n. 326/10 Cronologia) – e ha costretto il sindaco di Chieti ad emettere una ordinanza di chiusura cautelare per 2 giorni del centro commerciale Megalò ai fini della pubblica sicurezza.

Si osserva per di più che gli **accordi di programma** sono volti alla definizione consensuale, **tra pubbliche amministrazioni** portatrici di interessi nella materia, dell'attività, dei programmi e, più in particolare, dell'**esecuzione di interventi pubblici**.

Le norme che originariamente hanno previsto la figura degli accordi di programma sono: l'art. 15 della L. n. 241/1990 e l'art. 27 della L. n. 142/1990, confluito ora nell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Appare chiara in tale normativa la volontà del legislatore in favore della realizzazione **di opere, di interventi o programmi di interventi di interesse pubblico**.

Con riferimento agli accordi di programma, è da rilevarsi come, da essi, siano **escluse le parti private** che potranno vantare un mero interesse legittimo alla legittimità dell'azione amministrativa quale si estrinseca negli accordi medesimi.

È difficile sostenere l'interesse pubblico a ulteriori costruzioni in zona di esondazione del fiume Pescara, in un'area ritenuta inidonea da codesto stesso Comitato in precedenti e reiterati giudizi in merito.

#### §

3) Come se non bastasse, nel Giudizio 1753 del 18/5/2011 (prot. 20112898 del 30/5/2011), il Comitato VIA ha deliberato l'istituzione di una sottocommissione formata dai rappresentanti dei seguenti uffici/enti: - Servizio Regionale Tutela e Valorizzazione del territorio della Direzione Affari della Presidenza; - Servizio Regionale Affari Giuridici e Legali della Direzione Affari della Presidenza; Corpo Forestale dello Stato di Chieti; Autorità di Bacino di rilievo regionale.

Ebbene questa sottocommissione si è espressa in maniera inequivocabile nella relazione istruttoria contenuta nel successivo Giudizio 1925 del 10/04/2012 (prot. n. 20123007 del 10/04/2012):

“Sulla scorta del principio di diritto enunciato dal Giudice amministrativo ed in ragione del grave *vulnus* arrecato alla tutela dell'ambiente e agli obiettivi della Direttiva 85/337/CE dalla realizzazione di opere (Centro commerciale, viabilità extraurbana, parcheggio ad uso pubblico ed interventi per la regolazione del fiume) prive di ogni valutazione relativa alle ripercussioni ambientali dalle stesse prodotte, la Sottocommissione non può non segnalare al Comitato CCR-VIA l'opportunità di **PROPORRE AGLI ORGANI COMPETENTI L'ESERCIZIO DEL POTERE DI**



**for a living planet®**

**RIESAME IN MERITO AI PROVVEDIMENTI PRECEDENTEMENTE ASSUNTI RELATIVAMENTE ALLE OPERE GIA' REALIZZATE.**

Si sottolinea infatti al riguardo che, anche a voler ritenere in uno con la giurisprudenza maggioritaria (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. VI, 3.03.2006 n. 1023), che la valutazione dell'amministrazione relativa all'esercizio del potere di riesame, nel caso di mancata acquisizione della V.I.A., sia da ritenersi discrezionale ed in quanto tale debba necessariamente esprimere una scelta comparativa tra gli interessi pubblici e privati in gioco, ivi compreso l'interesse del destinatario che ha potuto fare affidamento sul provvedimento rilasciato (tesi peraltro non condivisa da una parte della giurisprudenza nazionale – cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10.12.2010 n. 8729; Cons. Stato, Sez. VI, 14.09.2006 n. 5328; TAR Puglia, Lecce, Sez., 25/05/2011 n. 957 – e della giurisprudenza comunitaria – cfr. CGCE, 18/06/1998, causa C-81/1996; CGCE, 10/06/2004 causa C-87/02 - , per le quali, invece, l'esercizio del potere di riesame da parte dell'amministrazione è doveroso in quanto gli interessi ambientali specie quando sono tutelati da una norma comunitaria *self executing*, ricevono da parte dell'ordinamento una tutela rafforzata e privilegiata e l'interesse pubblico all'adozione di tali atti è *in re ipsa* quando ricorre un'esigenza di tutela dell'ambiente, e ciò in diretta applicazione del principio di origine comunitaria di massima precauzione), non è esclusa la responsabilità dell'amministrazione per violazione della direttiva comunitaria in materia di VIA nell'ipotesi in cui la stessa scelga discrezionalmente di non ritirare l'autorizzazione già rilasciata. *“La valutazione dell'amministrazione relativa all'esercizio dell'autotutela comporta, del resto, una rilevante “assunzione di responsabilità, soprattutto in casi in cui è pur sempre possibile che il provvedimento impugnato possa essere rimesso in discussione a seguito di una procedura di infrazione”* (così Cons. Stato, Sez. VI, 3.03.2006 n. 1023), stante l'obbligo delle autorità competenti, in forza dell'art. 10 del Trattato CE, di adottare *“nell'ambito delle loro attribuzioni, tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a rimediare alla mancata violazione di impatto ambientale di un progetto ai sensi dell'art. 2, n. 1, della Direttiva n. 85/337/CEE”* (così CGCE, Sez. V, 7.01.2004, causa C-201/02)”.

Tale mancato esercizio del potere di riesame configura, a parere della scrivente, una concreta violazione sufficiente, essa sola, ad **aprire la strada a una procedura di infrazione da parte della C.E..**

\*

### **UN PROGETTO CHE “LIEVITA”.**

1) Si ribadisce che la scrivente ritiene viziato da illegittimità e comunque inaccettabile il tentativo di accorpare il progetto di completamento dell'argine – che va considerato una tardiva riparazione di quanto a suo tempo omesso con un potenziale e assurdo decennale aumento del rischio



*for a living planet*

che solo casualmente non ha provocato danni irreparabili – con quello di nuove costruzioni che andrebbero a ulteriormente cementificare un'ansa del fiume.

I recenti disastri ambientali, che si ripetono con allarmante frequenza nel nostro Paese, dovrebbero indurre tutti, a cominciare proprio da codesto autorevole Comitato, a valutare in ogni giudizio il principio di precauzione, mai seguito per Megalò, sin – come già rilevato – dalla mancata valutazione di collocazioni alternative per l'insediamento, in aree meno problematiche largamente a disposizione stante il fenomeno di de-industrializzazione da decenni in atto in Val Pescara e segnatamente nel territorio di Chieti. In ogni caso il progetto è stato nuovamente modificato, come avvenuto molte volte in questi anni nei successivi passaggi presso il Comitato VIA e prevede attualmente 7 edifici (erano 5 nella precedente versione) con un ulteriore consumo e impermeabilizzazione di suolo che non può essere ignorato.

\*

### **PARERE FAVOREVOLE?**

Si osserva che il “**parere favorevole**” dell’Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell’Abruzzo e del Bacino Interregionale del fiume Sangro (prot. RA/67799 del 31.03.2016), più volte richiamato nella Sintesi non tecnica del proponente, **non riguarda affatto la costruzione di nuovi edifici ma esclusivamente gli “interventi di messa in sicurezza** in accordo con quanto previsto dall’Ordinanza del Genio Civile del 12 dicembre 2013”.

Sono in altri termini, come riportato nella stessa sintesi non tecnica, interventi “da imputare alle insufficienze strutturali e idrauliche dell’argine esistente e al suo mancato completamento”. Appare decisamente incongruo sostenere che il parere favorevole rilasciato perché vengano sanate gravi inadempienze del proponente possa essere interpretato come un parere favorevole a peggiorare ulteriormente la situazione, senza mai dimenticare che se fosse stata seguita una corretta procedura di VIA probabilmente – come si invece da precedenti pareri di codesto Comitato – non sarebbe mai stato possibile realizzare neppure quanto oggi esistente.

\*

### **INADEGUATEZZA DELLA RETE VIARIA.**

Sul punto, permane nella attuale sintesi non tecnica una paradossale incongruenza rispetto alla realtà dei fatti: si sostiene che la viabilità esistente risulta sufficiente a sostenere il carico viario conseguente al previsto intervento.



**for a living planet®**

Chiunque abbia avuto modo di transitare sul cosiddetto Asse Attrezzato o nelle strade urbane adiacenti, sino alla ex statale Tiburtina, il sabato o negli altri giorni di maggiore afflusso verso il centro commerciale, può testimoniare i **frequenti rallentamenti del traffico e gli ingorghi**, presenti già oggi senza l'ulteriore carico previsto dal progetto, **con conseguenti picchi di emissione di CO<sub>2</sub>, polveri sottili, ecc. che aggravano e ulteriormente aggraverebbero il quadro dell'inquinamento dell'aria in una zona già fortemente inquinata.**

Sarebbe interessante sapere su quali dati si basa una affermazione in palese contrasto con osservazioni che chiunque può effettuare semplicemente cercando di raggiungere la zona nelle ore di punta, oggi, senza i nuovi impattanti edifici.

\*

### **VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE.**

1) Apparirebbero comiche se non fossero tragiche le valutazioni del proponente sulle possibili alternative per l'insediamento.

In particolare, si sostiene per vanificare l'alternativa zero – che secondo la scrivente è invece l'unica possibile opzione realmente valida – che “il progetto in esame si pone a margine di un'area già antropizzata” e si citano la prossimità con la zona industriale di Chieti Scalo (che tuttavia non incide affatto in quel tratto sull'area di pertinenza del fiume Pescara) e la “presenza di Centro Commerciale di notevole richiamo”.

Come a dire che si vorrebbe pretendere di costruire ancora perché c'è già nello stesso sito un edificio – realizzato non lo di dimentichi senza alcuna VIA – che ha già arrecato un notevole danno paesaggistico-ambientale. Si invita codesto Comitato a una semplice riflessione: di fronte a una costruzione in area a rischio, ad esempio uno dei cosiddetti *ecomostri*, qual è la soluzione più ovvia: sforzarsi di eliminarlo o costruirne un altro accanto?

Come già sottolineato anche da codesto Comitato in precedenti pareri – che converrà riesaminare visto che si insiste sempre sul medesimo sito, appare difficile da spiegare la ragione dell'insistenza su un'area inadeguata senza considerare collocazioni alternative, tutt'altro che indisponibili.

Si nota infine con stupore che il proponente scrive che l'insediamento, semmai malauguratamente realizzato, offrirebbe “benefici sul territorio di natura ambientale”. Una affermazione sconcertante che non crediamo ci sia bisogno di confutare.

A proposito di un altro presunto beneficio, “sviluppo e qualificazione del patrimonio commerciale di Chieti”, pur non riguardando l'argomento le finalità della nostra associazione, si sottolinea – a dimostrazione della incongruità di tale affermazione – che ci sono state negli anni diverse manifestazioni di protesta contro nuovi centri commerciali, alcuni segnatamente contro i



*for a living planet*®

nuovi previsti insediamenti nell'area Megalò, indetti dalle principali organizzazioni di categoria del commercio.

\*

### COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE.

1) Si continua a citare come mobilità alternativa la realizzazione di una **stazione ferroviaria** di tipo metropolitano prevista dal PUM Piano Urbano di Mobilità del Comune di Chieti ma del tutto inesistente nei progetti di RFI Rete Ferroviaria Italiana, e quindi nei fatti ad oggi **inesistente anche in prospettiva futura**.

§

2) Si cita poi la futura fermata della **linea filobus** della rete di Chieti, anch'essa **inesistente** e non prevista.

§

3) I fili della rete filoviaria a suo tempo realizzata sino a Santa Filomena lungo la Tiburtina sono stati anzi smantellati da molti anni (senza essere stati mai usati) e non ci sono credibili progetti per la loro ricollocazione.

§

4) In aggiunta a tutto ciò, si continua a ipotizzare il completamento di un ampio parco fluviale attrezzato, già esistente, realizzato in base all'accordo di programma che ha consentito la costruzione del centro commerciale Megalò.

Ebbene tale Parco, oltre che non essere sin qui mai stato posto a disposizione dei cittadini, è stato oggetto di **indagini ambientali** preventive svolte a cura della ditta realizzatrice dell'opera, che il VII Settore – Servizio Ambiente del Comune ha ritenuto “**non accettabili**” e “**da ripetere**” alla luce di un **acclarato inquinamento pregresso dell'intera fascia ripariale del fiume Pescara** (cfr. lettera prot. n. 7278 del 31/01/2011 indirizzata dal Comune di Chieti VII Settore Servizio Ambiente al dirigente del V Settore LL.PP. e per conoscenza alla SIRECC, al Sindaco e agli assessori Ecologia-Ambiente e Gestione Rifiuti e Parchi).

Esso è inoltre collocato tra il fiume e i su citati argini realizzati a protezione del complesso commerciale, nella fascia di tutela integrale di 50 m (**area a pericolosità idraulica molto elevata R4**) del P.S.D.A.

L'ipotizzato ampliamento del Parco rientrerebbe nella stessa area, nella quale, sulla base di quanto disposto nelle N.T.A. del P.S.D.A., è tra l'altro **vietata la realizzazione di nuove strutture o l'introduzione di nuove colture arboree** capaci di ostacolare il deflusso delle acque.



*for a living planet*®

Alla luce di quanto qui esposto la messa a disposizione della cittadinanza di un Parco Fluviale tuttora inaccessibile, appare una prospettiva del tutto priva di concretezza e comunque non è tale da giustificare una nuova massiccia cementificazione di un'area golenale.

Si ricorda infine che l'area dell'attuale parco fluviale è parzialmente inserita nel S.I.R. (Sito di Interesse Regionale per le bonifiche) Chieti Scalo e che anche l'eventuale estensione del Parco ricadrebbe nella stessa area. Riservare un'area che si ritiene indispensabile bonificare alla fruizione dei cittadini, al di là delle criticità già sottolineate, rappresenta una "compensazione" inaccettabile a fronte di ulteriori palesi danni ambientali.

\*

## **CONCLUSIONI.**

Nel sottolineare, come è evidente, che "pericolosità moderata" non significa privo di pericolosità, si ricorda che la realizzazione del complesso Megalò in un'ansa e cassa di espansione naturale del fiume Pescara (**la scrivente associazione, a richiesta, può esibire filmati che testimoniano, anche in un recente passato, il periodico allagamento dell'area in momenti di esondazione del fiume, sia nel tratto già edificato sia in quello oggetto del progetto di completamento**) ha stravolto il regime idraulico del corso d'acqua, con aumento del rischio a monte e a valle.

Le ipotizzate e costose casse di espansione del fiume Pescara (senza entrare in questa sede nel merito di tale progetto) provocheranno, se realizzate, un ulteriore danno al territorio ma anche economico alla collettività, costretta a pagare per una errata gestione del territorio e per scelte che arrecano notevoli danni ai cittadini a fronte di vantaggi esclusivamente privati.

Si sottolinea poi la estrema pericolosità che può derivare da scelte imprudenti in caso di eventi eccezionali: si vedano ad esempio le alluvioni che negli ultimi anni sono state causa di lutti e di ingenti danni, ad esempio, in Liguria e in Toscana.

Riservandoci di presentare eventuali integrazioni al presente documento, **per tutto quanto su esposto, in base soprattutto al principio di precauzione e alle varie criticità qui evidenziate, si chiede che codesto Comitato esprima parere negativo bocciando un progetto in quell'area certamente dannoso sia per l'ambiente che per gli interessi della collettività dei cittadini.**

Il presidente  
Nicoletta Di Francesco